

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

PROCEDURE SELETTIVE, PER TITOLI, RISERVATE A TUTTO IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO APPARTENENTE ALLE AREE OPERATORI, COLLABORATORI, FUNZIONARI ED EP CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DIPENDENTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2, DEL BANDO DI INDIZIONE FINALIZZATE ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELL'AREA DI APPARTENENZA/DELLA RISPETTIVA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO - D.D.G. 721/2025 - AREA DEGLI OPERATORI - SETTORE AMMINISTRATIVO E SETTORE DEI SERVIZI GENERALI E TECNICI.

VERBALE N. 1 RIUNIONE PRELIMINARE

La Commissione esaminatrice della procedura selettiva in oggetto nominata con D.D.G. n. 72 del 18.02.2026 nelle persone di:

- **LORETI Monia - PRESIDENTE**
- **BONARDI Vanessa - MEMBRO**
- **TARDIOLI Lorenzo - MEMBRO**
- **PAFFETTI Ylenia - SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

si è riunita al completo, in presenza, su convocazione del Presidente, il giorno 4 marzo alle ore 10:00 per gli adempimenti relativi alle procedure di cui sopra.

La Commissione si è riunita presso l'Ufficio Concorsi.

La partecipazione di tutti i commissari rende valida la presente seduta.

Ciascun membro della Commissione giudicatrice dichiara di non avere legami di parentela o affinità, sino al IV grado incluso, o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza di cui alla L. n. 76/2016, con gli altri membri e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.

Inoltre, i componenti stessi **dichiarano**, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della legge 6.11.2012 n. 190, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

Tutti i componenti della Commissione, consapevoli che qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, che la identifichi o ne consenta la identificazione, costituisce dato personale, si impegnano, con la sottoscrizione del presente atto, ad accedere e trattare i dati personale relativi ai candidati della presente procedura esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico conferito e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità, nel costante rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e al D.lgs. 196/2003 s.m.i., con particolare riguardo alla tutela della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni personali trattate specie se di natura particolare.

omissis

A questo punto la Commissione:

- visto il decreto di nomina che accerta la regolarità della propria composizione;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento in materia di accesso all'impiego presso l'Università degli Studi di Perugia del Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigente, emanato con D.R. n. 3162 del 6.12.2023, nessuno dei membri risulta componente eletto degli organi necessari dell'Università degli Studi di Perugia, né risulta ricoprire cariche politiche, né risulta rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

prende visione dell'avviso con cui è stata indetta la procedura selettiva, D.D.G. n. 721 del 26.11.2025 (pubblicato nel sito web di Ateneo alla pagina:

<https://www.unipg.it/ateneo/concorsi/selezioni-personale-tecnico-amm-vo-a-tempo-indeterminato?view=elenco&stato=&testo=&pagina=0&anno=2025&layout=concorso&idConcorso=54759>)

La Commissione ricorda, quindi, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del C.C.I. del 29.10.2025 e dell'art. 5 del C.C.I. dell'11.03.2025, la valutazione dei titoli avverrà sulla base dei criteri generali di cui all'art. 86, comma 2, del C.C.N.L. 2019/2021 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18.01.2024, tenuto conto dei seguenti indicatori ponderati:

- A.** media delle ultime tre valutazioni;
- B.** esperienza professionale maturata;
- C.** capacità professionali acquisite.

Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori come sopra definiti, vengono riservati, in relazione a ciascuna Area professionale (e corrispondenti categorie del precedente sistema di inquadramento), i punteggi massimi di seguito riportati:

INDICATORI	Aree e punteggi massimi			
	Operatori	Collaboratori	Funzionari	EP
A) Media delle ultime tre valutazioni	50	50	50	50
B) Esperienza professionale maturata	40	40	40	40
C) Capacità professionali acquisite	10	10	10	10
TOTALE	100	100	100	100

La valutazione dei titoli di cui agli indicatori come sopra individuati sarà effettuata come segue:

omissis

A. Media delle ultime tre valutazioni: viene valutata la media delle valutazioni individuali, intese come valutazioni complessive per la performance organizzativa e individuale riferite al singolo, relative ai tre anni **precedenti al 1° gennaio 2025**.

Tali valutazioni, su base annua, devono corrispondere ad almeno il 70% della performance complessiva, ai sensi di quanto previsto dal vigente Protocollo performance e in applicazione del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Il triennio di riferimento è il 2022-2023-2024.

La valutazione di tale parametro avviene sulla base dei seguenti criteri:

- INDICATORE A -

Media delle valutazioni				
Aree	Media Valutazione Da 70 a 80	Media Valutazione da 80,01 a 90	Media Valutazione da 90,01 a 100	Massimale
Operatori	10	30	50	50
Collaboratori	10	30	50	50
Funzionari	10	30	50	50
EP	10	30	50	50

Il calcolo della media delle ultime tre valutazioni è predisposto dall'Amministrazione sulla base dei valori espressi in tabella, ai sensi di quanto previsto nel Bando.

Nell'ipotesi di candidati che nei tre anni precedenti al 1° gennaio 2025 hanno prestato servizio, valevole ad integrare il requisito di partecipazione, presso altre Pubbliche Amministrazioni, i medesimi hanno dovuto rendere una dichiarazione, utilizzando **l'allegato 1** al Bando, ed eventualmente produrre copia della documentazione, da cui emergesse la valutazione ottenuta per ogni singolo anno e il relativo sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore per le annualità d'interesse. Tali dichiarazioni e produzioni documentali devono essere rese ai sensi degli artt. 46, 47, 19 del D.P.R. 445/2000 **pena la non valutazione**.

B Esperienza professionale maturata: viene valutata l'esperienza di servizio prestato nella posizione economica/livello stipendiale in godimento **al 31 dicembre 2024**.

Nell'anzianità viene valutato il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ateneo o presso altre Amministrazioni pubbliche nella posizione economica corrispondente goduta alla data del 31 dicembre 2024 sopra richiamata. È attribuito un valore desunto dal calcolo degli anni di anzianità nella posizione economica con i seguenti criteri, fino al massimo del punteggio previsto per ciascuna Area:

- INDICATORE B -

FASCE DI PUNTEGGIO	Anni di servizio	Operatori	Collaboratori	Funzionari	EP
1	3	5	5	5	5
2	>3<= 4	10	10	10	10
3	>4<=5	20	20	20	20
4	>5<=6	30	30	30	30
5	>6	40	40	40	40
MASSIMALE		40	40	40	40

Il calcolo dell'esperienza di servizio è predisposto dall'Amministrazione sulla base dei valori espressi in tabella, ai sensi di quanto previsto nel Bando.

C Capacità professionali acquisite: viene valutata la capacità professionale acquisita attraverso percorsi formativi e/o attività lavorative espletati dalla data dell'ultima progressione economica oppure dalla data dell'assunzione per chi non è mai stato destinatario di progressioni economiche, **fino al 31 dicembre 2024**; ad ogni titolo rientrante in tale voce valutativa verrà assegnato il punteggio previsto dalle rispettive fasce secondo quanto riportato di seguito.

- INDICATORE C -

Aree	Massimale
Operatori	10
Collaboratori	10
Funzionari	10
EP	10

Punteggio Aree	Corsi di formazione con esame finale*	Corsi di formazione e senza esame finale	Attività lavorative rientranti nelle previsioni degli artt. 91 e 75 del C.C.N.L. 2006-2009 e negli artt. 87, 88 e 117 del C.C.N.L. 2019-2021	Attività lavorative formalmente attribuite con provvedimenti di Responsabili di Struttura/Organi Collegiali di Ateneo e di Struttura/Direttore Generale/Rettore (escluso ricognizione mansioni)	Punteggio massimo
Operatori	2,5 cadauno	1 cadauno	3,5 su base annua o frazione di anno > 6 mesi	1 cadauno	10
Collaboratori	2,5 cadauno	1 cadauno	3,5 su base annua o frazione di anno > 6 mesi	1 cadauno	10
Funzionari	2,5 cadauno	1 cadauno	3,5 su base annua o frazione di anno > 6 mesi	1 cadauno	10
EP	2,5 cadauno	1 cadauno	3,5 su base annua o frazione di anno > 6 mesi	1 cadauno	10

** Il superamento dell'esame finale può essere espresso con voto, apposito giudizio o con l'attestazione del rilascio di crediti formativi, o comunque con una evidenza che ne attesti il superamento. In ogni caso non saranno valutati i corsi/esami superati nell'ambito del percorso formativo/ordinamento di un corso di studio, funzionali al conseguimento del relativo titolo di studio.*

C.1 Con riferimento ai percorsi formativi, il candidato, compilando l'allegato 1, ha potuto decidere di riportarsi integralmente ai corsi di formazione espletati entro il 31 dicembre 2024, registrati nel "Libretto formativo", in area riservata, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oppure dichiarare

omissis

analiticamente in domanda tutti i corsi di formazione che vuole sottoporre a valutazione.

Ai sensi di quanto previsto nel bando, il candidato non ha potuto, pertanto, dichiarare in domanda soltanto alcuni dei corsi che intende sottoporre a valutazione, riportandosi, per gli altri, al "Libretto formativo"; pertanto, ove in domanda siano riportati gli estremi anche di un solo corso, ciò equivale a manifestazione di volontà di sottoporre a valutazione solo il corso dichiarato, conseguentemente, in tale fattispecie, la Commissione è esonerata dal controllare la presenza di eventuali ulteriori corsi valutabili allo scadere del termine per la presentazione delle domande emergenti dal "Libretto formativo", che, anche ove presenti, non saranno valutabili.

Il candidato che ha deciso di dichiarare in domanda i corsi che vuole sottoporre a valutazione, ha dovuto, a pena di non valutazione, fornire in maniera completa ed esaustiva tutte le informazioni volte ad identificarli, come richiesto nell'**allegato 1**. Ad ogni corso viene assegnato il punteggio previsto dalle rispettive fasce secondo quanto sopra riportato.

C.2 Con riferimento alle attività lavorative espletate, il candidato, compilando l'allegato 1, ha potuto decidere di riportarsi integralmente alle attività lavorative espletate entro il 31 dicembre 2024 rientranti negli "incarichi" validati dall'Amministrazione registrati nella procedura "incarichi", in area riservata, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oppure dichiarare analiticamente in domanda tutte le attività lavorative rientranti nelle tipologie valutabili che vuole sottoporre a valutazione; ai sensi del Bando, non è stato possibile riportarsi solo parzialmente alla procedura "incarichi", pertanto, ove in domanda siano riportati gli estremi anche di una sola attività lavorativa, ciò equivale a manifestazione di volontà di sottoporre a valutazione solo le attività lavorative formalmente attribuite dichiarate in domanda, conseguentemente, in tale fattispecie, la Commissione è esonerata dal controllare la presenza di eventuali ulteriori "incarichi" validati allo scadere del termine per la presentazione delle domande emergenti dalla procedura "incarichi", che, anche ove presenti, non saranno valutabili.

Il candidato che ha deciso di dichiarare in domanda le attività lavorative formalmente attribuite che vuole sottoporre a valutazione, ha dovuto fornire, in maniera completa ed esaustiva, tutte le informazioni volte ad identificarne la formale attribuzione, come richiesto nell'**allegato 1**. Non saranno valutate le attività lavorative formalmente attribuite con decorrenza retroattiva.

Ai sensi del Bando oggetto di valutazione sono le seguenti tipologie di attività lavorativa:

- le attività lavorative rientranti nelle previsioni dell'art. 91 del CCNL 16.10.2008 (artt. 87 e 117 C.C.N.L. 2019-2021) formalmente attribuite al personale appartenente alle aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari (ex categorie B-C-D) secondo le tipologie di posizioni organizzative, funzioni specialistiche e qualificati incarichi espressamente individuati dalla contrattazione collettiva integrativa per ciascun anno di competenza come destinatari della relativa indennità di responsabilità;
- le attività lavorative rientranti nelle previsioni dell'art. 75 del CCNL 16.10.2008 (art. 88 C.C.N.L. 2019-2021) formalmente attribuite al personale appartenente all'area delle Elevate Professionalità (ex categoria EP) destinatarie della retribuzione di posizione;
- le attività lavorative formalmente attribuite con provvedimenti di Responsabili di Struttura/Organi Collegiali di Ateneo e di Struttura/Direttore Generale/Rettore (con esclusione della ricognizione delle mansioni).

Nel caso in cui il candidato decida di non riportarsi, ai fini della valutazione delle suddette attività lavorative, alla procedura "incarichi", in area riservata, sono valutate solo le attività lavorative per le quali sono state fornite nell'**allegato 1** in maniera completa ed esaustiva tutte le informazioni volte ad identificarle e verificarle, come richiesto nell'**allegato 1** medesimo, precisando che solo per le attività lavorative formalmente attribuite dall'Amministrazione ai sensi degli artt. 91 e 75 del CCNL 16.10.2008 per cui è stata corrisposta indennità di responsabilità, le stesse saranno

valutabili sulla base del provvedimento con cui l'Amministrazione ha disposto il pagamento della relativa indennità.

Al di fuori di tale ultima ipotesi, non saranno valutate quelle attività per le quali non siano fornite in maniera completa ed esaustiva tutte le informazioni volte ad identificarle, come richiesto nell'**allegato 1**, parte integrante e sostanziale del bando di selezione.

Per coloro che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di sei anni, viene attribuito un punteggio aggiuntivo per i titoli di cui alle lettere B e C dell'art. 5 del bando di selezione, complessivamente pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti per le suddette voci.

Ciascun candidato ha dovuto sottoscrivere, oltre alla domanda di partecipazione alla selezione, anche l'**allegato 1**, **pena la non valutazione** dei titoli in esso dichiarati anche mediante rinvio al Libretto Formativo o alla Procedura "Incarichi".

La Commissione, in conformità con quanto disposto dal bando, precisa quanto segue:

- la Commissione procederà a valutare i titoli in base a quanto dichiarato dal candidato nell'allegato 1;
- con riferimento alle "Capacità professionali acquisite" ove sia presente in domanda l'indicazione anche di un solo corso di formazione ovvero di un solo incarico, ciò equivarrà a volontà del candidato di sottoporre a valutazione solo quanto dichiarato in domanda, conseguentemente in tale fattispecie la Commissione sarà esonerata dal controllare, rispettivamente, nel "Libretto formativo" e in "Banca dati" ulteriori corsi e incarichi validati alla scadenza del termine, ivi presenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del Bando;
- con riferimento ai percorsi formativi con esame finale, posto che il Bando dispone che *"non saranno valutati i corsi per i quali non siano fornite in maniera completa ed esaustiva tutte le informazioni volte a identificarli, come richiesto nell'Allegato 1"* nel quale si richiede "Denominazione corso", "Ente erogatore", "Data/Periodo di svolgimento", il termine finale del corso o la data dello stesso si ritengono coincidenti con la data dell'esame finale;
- nel caso in cui il dipendente non ha esercitato l'opzione per il rinvio al "Libretto formativo" e/o in "Banca dati" degli incarichi e non ha indicato i riferimenti a corsi e/o incarichi, la Commissione considererà l'Allegato come espressione della volontà del candidato di non sottoporre a valutazione titoli di quella tipologia;
- la Commissione valuterà le "attività lavorative espletate" in base a quanto dichiarato dal candidato nell'allegato 1 e, ove vi sia il rinvio alla "Banca dati incarichi", in base a quanto emerge dalla Banca dati incarichi, precisando che non saranno valutate le attività lavorative formalmente attribuite con decorrenza retroattiva;
- Nel caso in cui il candidato abbia deciso di non riportarsi, ai fini della valutazione delle suddette attività lavorative, alla procedura "incarichi", in area riservata, saranno valutate solo le attività lavorative per le quali saranno fornite nell'**allegato 1** in maniera completa ed esaustiva tutte le informazioni volte ad identificarle e verificarle, come richiesto nell'**allegato 1** medesimo, precisando che solo per le attività lavorative formalmente attribuite dall'Amministrazione ai sensi degli artt. 91 e 75 del CCNL 16.10.2008 per cui è stata corrisposta indennità di responsabilità, le stesse saranno valutabili sulla base del provvedimento con cui l'Amministrazione ha disposto il pagamento della relativa indennità, anche ove le indicazioni in allegato 1 non fossero esaustive;

- nell'ambito degli incarichi non saranno valutati quelli conferiti a seguito di una procedura elettorale;
- nell'ambito degli incarichi non verranno valutati: i ringraziamenti su pubblicazioni; le lettere di encomio; gli attestati di lodevole servizio; la nomina a rappresentante del personale tecnico amministrativo in seno ad organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture; qualsivoglia tipologia di incarico sindacale; le dichiarazioni di iscrizione ai corsi di laurea ed i singoli esami sostenuti;
- nell'ambito degli incarichi non verranno valutate attività di docenza, attività o nomina di cultore della materia, abilitazione scientifica nazionale, in quanto non rientranti in mansioni ascrivibili al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, non essendo "attinenti all'attività svolta"; l'attività di formazione rivolta al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nell'ambito di specifici progetti formativi, resa ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. del comparto Università del 16.10.2008, potrà essere valutata.

La sottoscrizione del presente verbale ha valore di personale assunzione di responsabilità per ciò che riguarda le dichiarazioni rese a proposito dell'insussistenza di rapporti di parentela e affinità, coniugio, unione civile o convivenza di cui alla L. n.76/2016 e delle ulteriori cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c., ai sensi dell'art.35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art.1, comma 46 della legge 6.11.2012 n.190 e sia ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Il presente verbale sarà trasmesso all'Ufficio Concorsi per il seguito di competenza.

La Commissione chiude i lavori alle ore 10:30 e si riconvoca alle ore 14:00 del giorno 12 marzo 2026 per la prosecuzione dei lavori.

Tutti i Componenti la Commissione provvedono a siglare il verbale in ogni pagina ed a firmarlo in calce.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 04.03.2026

LA COMMISSIONE

- **LORETI Monia - PRESIDENTE**
- **BONARDI Vanessa - MEMBRO**
- **TARDIOLI Lorenzo - MEMBRO**
- **PAFFETTI Ylenia - SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

omissis

omissis

omissis

omissis